

RISCOSSIONE

Definizione agevolata degli avvisi bonari anche per le Li.Pe.

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Mercoledì, 1° febbraio, durante la seduta della Camera dei deputati, si è svolta l'**Interrogazione a risposta immediata** avente ad oggetto "[Chiarimenti e iniziative in merito all'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione dei cosiddetti avvisi bonari - n. 3-00140](#)".

All'esito della stessa, il **Ministro dell'Economia**, Giancarlo Giorgetti, ha quindi confermato "***l'applicabilità della definizione agevolata agli avvisi bonari emessi in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato in base agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, anche alle liquidazioni periodiche Iva (cosiddette LiPe)***".

A tal proposito è stato evidenziato come le **comunicazioni** trasmesse a fronte delle **liquidazioni periodiche Iva** siano inviate all'esito del **controllo eseguito ai sensi dell'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#)**: norma, quest'ultima, espressamente ricompresa tra quelle cui risulta connesso il **diritto alla definizione degli avvisi bonari**.

Pertanto, come anche indicato nella [circolare AdE 1/E/2023](#), la definizione agevolata, con pagamento delle **sanzioni ridotte al 3%**, risulta possibile per **tutte le rateizzazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023** e per le quali, alla medesima data, **non si è verificata alcuna causa di decadenza**; non si rende invece necessario intervenire con un'**apposita norma di legge** al fine di **ricomprensere espressamente nell'ambito applicativo della definizione agevolata** anche le **somme dovute a seguito del controllo delle LiPe**.

I dubbi, in realtà, erano connessi alla formulazione dell'[articolo 1, comma 155, L. 197/2022](#), il quale ricomprensere nell'ambito applicativo della norma "***Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633***".

È tuttavia noto che le **liquidazioni periodiche Iva non sono dichiarazioni, ma comunicazioni**, ragion per cui non era pacifica la possibilità di applicare la disposizione in esame.

Con il chiarimento giunto dal Ministro dell'economia e delle finanze, quindi, risulta oggi pacificamente ammessa la possibilità di beneficiare della **riduzione delle sanzioni** a fronte di rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta).

Le somme, così come rideterminate a seguito della riduzione delle sanzioni, dovranno essere quindi versate **secondo le modalità e i termini originariamente previsti**; vale tra l'altro la pena ricordare che, come recentemente chiarito nel corso degli incontri con la stampa specializzata, trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di **lieve inadempimento**.

Questo significa che i contribuenti potranno **continuare a beneficiare della riduzione delle sanzioni** anche nel caso di:

- **lieve tardività nel versamento** delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni;
- **lieve carenza nel versamento** delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- **tardivo versamento di una rata diversa dalla prima** entro il termine di versamento della rata successiva.